

REGIONE DEL VENETO  
PROVINCIA DI TREVISO  
COMUNE DI MOGLIANO VENETO



## RELAZIONE DI ESCLUSIONE ALLA PROCEDURA V.A.S.

**Progetto:** P.U.A. C2/3 (approvato con D. C. C. n° 21 05/05/2009, Convenzione sottoscritta il 30/12/2010, Permesso di Costruire n° 10/11 del 16 Febbraio 2011 e successiva variante n°120/12 prot. 171/64 del 27/06/2012 - Collaudo Dicembre 2012. - Aree e OO.UU. realizzate trasferite in proprietà al Comune di Mogliano Veneto con atto di Cessione di Aree a titolo Gratuito il 14 Novembre 2014) Esame progetto Variante Tipologie Edilizie per i lotti 8,9, 10 e 11

Mogliano Veneto (TV), 02 Agosto 2017

ing. Francesco Mattiazzo

Via Zermanesa, 79  
31021 – Mogliano Veneto (TV)  
Tel./Fax 041 455467 - Cell 349 1471715  
e-mail: [mattiazfrank@yahoo.it](mailto:mattiazfrank@yahoo.it)

## INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. DESCRIZIONE DELLA PIANO	5
3. MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE	8

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il contesto di riferimento normativo della V.A.S. deriva dalla Direttiva 2001/42/CE, riguardante lo studio e la valutazione degli effetti che possono derivare dalla realizzazione piani e programmi sull'ambiente.

L'obiettivo della Direttiva è pertanto quello di *“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”* assicurando che venga *“effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

La Direttiva V.A.S. è stata recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la quale nella sua parte seconda, che comprende le procedure in materia di V.I.A. e V.A.S., è entrata in vigore il 31 Luglio 2007. Il decreto è stato successivamente modificato, prima dal D. Lgs. 4/2008 e da ultima dal D. Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 Agosto 2010.

All'interno del Decreto Legislativo n° 152 del 2006 sono indicati i diversi tipi di piani e programmi che devono essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e quelli da sottoporre alla procedura di Verifica di Assoggettabilità, questo al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale in relazione alla probabilità del verificarsi di effetti sensibili sull'ambiente (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis). In modo più specifico, devono essere sottoposti a procedura di V.A.S.

- i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente Decreto;
- i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D. P. R. 8 settembre 1997, n° 357, e successive modificazioni.

- i piani che non devono essere sottoposti a V.A.S. (ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006) sono i seguenti:

- i piani e programmi destinati elusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
- i piani e programmi finanziari o di bilancio;
- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovra aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

inoltre, è previsto che vengano sottoposte a Verifica di Assoggettabilità (ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 152 del 2006), come nel caso in esame, modifiche minori ai



piani/programmi, così come i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree, nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto riportati, possono determinare effetti significativi sull'ambiente. Al fine di consentire tale valutazione da parte dell'autorità competente deve essere redatto un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali che potrebbero derivare dalla sua attuazione. Il rapporto preliminare deve essere redatto facendo riferimento ai criteri di cui all'Allegato I, Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i..

All'allegato I – Parte Seconda – del D. Lgs. 152/2006 si definiscono i criteri per la verifica di assoggettabilità piani e programmi di cui all'art. 12, come riportato nella tabella sottostante:

I criteri per la verifica di assoggettabilità alla procedura V.A.S. sono riportati all'intero della PARTE II Allegato II del D.Lgs. 152/2006

*Criteri per verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente*

*1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*  
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

*2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

- carattere cumulativo degli effetti;

- natura transfrontaliera degli effetti;

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; - dell'utilizzo intensivo del suolo;

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, i riferimenti normativi della V.A.S. sono i seguenti:

- D. G. R. 2988 del 01.10.2004 Primi indirizzi operativi per la V.A.S. di piani e programmi della Regione del Veneto;
- - D. G. R. 3262 del 24.10.2006 - Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative;
- - D. G. R. 791 del 31.03.2009 – Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4. Indicazioni metodologiche e procedurali;
- - D. G. R. 384 del 25.03.2013 – Presa d’atto del parere n° 24 del 26.02.2012 della commissione regionale V.A.S. “Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di V.A.S.”;
- - D. G. R. 1717 del 03.10.2013 – Presa d’atto del parere n° 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale V.A.S. “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n°58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto del 6 Aprile 2012, n° 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1–bis all’art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n° 4.

## 2. DESCRIZIONE DEL PIANO

Il PUA C2/3 è stato presentato in data 22/01/2008 da soggetti attuatori privati, adottato con Deliberazione n°15 del 22/01/2009 dal commissario Straordinario, approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n°21 del 05/05/2009.

L’attuazione delle Opere di Urbanizzazione facenti parte della Convenzione sottoscritta il 30/12/2010, sono state realizzate in forza del Permesso di Costruire n° 10/11 del 16 Febbraio 2011 e la sua successiva variante n° 120/12 prot. 171/64 del 27/06/2012.

Le opere sono state collaudate nel Dicembre 2012, e la cessione della aree, oggetto delle OO.UU. realizzate, in proprietà al Comune di Mogliano Veneto è avvenuta con atto di Cessione di Aree a titolo Gratuito il 14 Novembre 2014.

Il PUA C2/3 si sviluppa su due comparti, uno a est ed uno a ovest. Il comparto di est non è ancora stato edificato in nessuno dei suoi lotti che lo compongono, tranne per il lotto 10, dove esiste un abitazione risalente al 1967.

I dati plani volumetrici riportati nella TAV.04 del piano adottato e che si riporta qui di seguito:



TABELLA DATI PLANIVOLUMETRICI								
LOTTO	SUPERFICIE FONDIARIA (mq)	VOLUME MAX. (mc)	SUP.COP. MAX. (mq)	H. MAX. (m)	N. PIANI	TIPO EDILIZIO	DEST. D'USO	NOTE
1	1416	1235	350	8.50	2+S	I	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 615
2	582	700	180	8.50	2+S	I	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 265
3	1280	1446	480	8.50	2+S	I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 701
4	470	-	-	-	-	-	-	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUOPERFICIE OBBLIGATORIA A VERDE mq 470
5	1107	1930	490	8.50	2+S	I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 527
6	1406	2384	630	8.50	2+S	I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 590
7	860	883	280	8.50	2+S	I	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 615
8	1527	1800	600	8.50	2+S	I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 636
9	1236	2200	480	8.50	2+S	I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 330
10	1155	1200	400	8.50	2+S	I-S	R	IL VOLUME MASSIMO E' COMPRESIVO DI QUELLO ESISTENTE NUOVA EDIFICAZIONE O RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE. ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 707
11	1594	2338	710	8.50	2+S	B-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 580
<b>tot.</b>	<b>12633</b>	<b>16116</b>	<b>4600</b>	<b>8.50</b>	<b>2+S</b>		<b>R</b>	<b>SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 6036</b>

**LEGENDA**  
N.PIANI: S=seminterrato. TIPO EDILIZIO: B=blocco; I=isolata; S=schiera. DESTINAZIONE D'USO: R=residenziale.

**VERIFICHE**

**1-AMPLIAMENTO AI SENSI DELL'art.11 L.R. 61/85**  
Area F1.3 sottratta al P.R.G. = mq 301  
Area F1.3 inglobata nel perimetro del PUA e non monetizzata

①	mq	58	
②	mq	15	
③	mq	64	
④	mq	58	
⑤	mq	106	
<b>tot</b>	<b>mq</b>	<b>301</b>	<b>= mq 301</b>

**2-SUPERFICIE A VERDE COMPLESSIVA (art. 18 N.T.A. Tab.2-Note)**  
Area F1.3 mq 1134  
Area a verde privato obbligatorio mq 6036  
**tot mq 7170 > mq 6900 (tot s.c. mq 4600x1,5)**

I lotti sono in parte già stati edificati. Quelli del comparto est non sono ancora edificati nel dettaglio si tratta dei lotti 7, 8, 9, 10 e 11. Il lotto 10 è già in parte edificato in quanto è presente un abitazione risalente al 1967.

Tutte le infrastrutture con le reti tecnologiche realizzate, incluse le aree trasformate in bacino di laminazione, le strade, i marciapiedi, i parcheggi, il verde ecc..., sono già state collaudate e cedute al Comune di Mogliano Veneto, in attuazione di quanto era stato sottoscritto nella convenzione del PUA C2/3, con atto di cessione a titolo gratuito, firmato nel mese di Novembre 2014, come già riportato sopra.

Per quanto concerne i mappali non ancora edificati, e oggetto della presente relazione di valutazione di non assoggettabilità a V.A.S., i dati plani volumetrici sono quelli indicati nella tabella precedente.

Viene analizzata in questa sede la variante alle tipologie edilizie previste per i quattro lotti, il numero 08, 09, 10 e 11.

I mappali che costituiscono i lotti di proprietà dei sig. Mattiazzo Annalisa e Mattiazzo Francesco, sono i seguenti:

Lotto 08	N.C.T.	Foglio 39	mapp. 1166.
Lotto 09	N.C.T.	Foglio 39	mapp. 1167.
Lotto 10	N.C.E.U.	Foglio 02	mapp. 357.
Lotto 11	N.C.T.	Foglio 39	mapp. 1172 - 1176.

Tutti i singoli mappali appartengono alla Z.T.O. C2/3, Residenziale di espansione, 100% edilizia privata. Le caratteristiche edificatorie di standard e tipologie edilizie ecc. sono riportate nella tabella sopra esposta.

La variante che viene richiesta, consiste nell'introdurre come tipologia edilizia per i lotti 8,9,10 la tipologia in Blocco e per il lotto 11 la tipologia Isolato.

Rimangono comunque invariati nella totalità gli indici di volumetria massima realizzabile, distanze dai confini altezze e tutte quelle che sono le norme di piano che sono state sottoscritte.

Tale richiesta di introdurre la tipologia in blocco per tre lotti e isolato per uno, deriva dalle mutazioni delle condizioni di richieste del mercato che prediligono in questo momento la tipologia in blocco o isolato.

La variante in esame riguardante le tipologie edilizie per i nuovi fabbricati da edificare, ha mantenuto inalterata la volumetria massima, le altezze massime dei fabbricati da realizzare all'interno dei singoli lotti, la superficie massima coperta. Tutto questo non comporta alcuna modifica della superficie fondiaria.

La nuova tabella con i dati plani volumetrici e le nuove tipologie edilizie introdotte, in sostituzione della precedente, sarà la seguente (ref. TAV.04bis):



TAVELLA DATI PLANIVOLUMETRICI								
LOTTO	SUPERFICIE FONDIARIA (mq)	VOLUME MAX (mc)	SUP.COP. MAX (mc)	H. MAX (mq)	N.PIANI	TIPO EDILIZIO	DEST. D'USO	NOTE
1	1416	1235	350	8,50	2+S	I	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 615
2	582	700	180	8,50	2+S	I	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 265
3	1280	1446	480	8,50	2+S	I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 701
4	470							ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 470
5	1107	1930	490	8,50	2+S	I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 527
6	1416	2384	630	8,50	2+S	I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 590
7	860	883	280	8,50	2+S	I	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 615
8	1527	1800	600	8,50	2+S	B-I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 636
9	1236	2200	480	8,50	2+S	B-I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 330
10	1155	1200	400	8,50	2+S	B-I-S	R	IL VOLUME MASSIMO E' COMPLESSIVO DI QUELLO ESISTENTE NUOVA EDIFICAZIONE O RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE. ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 707
11	1594	2338	710	8,50	2+S	B-I-S	R	ALL'INTERNO DEL LOTTO DEVE ESSERE PREVISTA IDONEA AREA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI. SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 580
tot.	12633	16116	4600	8,50	2+S		R	SUPERFICIE MINIMA OBBLIGATORIA A VERDE mq 6036
<b>LEGENDA</b> N.PIANI: S=Seminterrato.      TIPO EDILIZIO: B=Blocco; I=Isolato; S=Schiera.      DESTINAZIONE D'USO: R=Residenziale.								

### 3. MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

In relazione a quanto descritto sopra in merito alla normativa vigente in materia e alla variante



di piano in oggetto, il PUA C2/3 approvato e la successiva variante, presenta le seguenti caratteristiche:

- La superficie territoriale netta del PUA C2/3, è pari a 15.646 m<sup>2</sup>;
- La destinazione è residenziale al 100% come riportato nelle tabelle precedenti;
- All'interno dell'area esaminata non sono presenti aree di cui all'articolo 6, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n° 152/2006 (Siti Natura 2000).

Le modifiche oggetto della variante che riguardano le sole tipologie edilizie, sono dovute alle diverse condizioni e richieste del mercato immobiliare verificatesi successivamente alla data di approvazione del piano. Si rende necessaria una variante nel merito, variante che non modifica i dati del piano.

Tale Variante pertanto non risulta essere assoggettabile alla procedura V.A.S. ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. 1646 del 07/08/2012 punto 4 *"i P. U. A. che non contengono un'area di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 152/2006 e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i 3 ettari"*; tale articolo appena citato è stato poi riconfermato anche nella successiva D.G.R. 1717 del 03/10/2013, allegato A, punto 3, quarto paragrafo: *"i PUA che non contengono aree di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i tre ettari;"*.

Mogliano Veneto, 02 Agosto 2017

ing. Francesco Mattiazzo

ing. Francesco Mattiazzo

Via Zermanesa, 79 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)  
Tel./Fax 041 455467 - Cell 349 1471715  
e-mail: [mattiazfrank@yahoo.it](mailto:mattiazfrank@yahoo.it)

